



**COMUNE DI TRIGGIANO**  
Città Metropolitana di Bari  
Settore Affari Generali Finanziari  
**Servizio Tributi e Contenzioso Tributario**

**DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**  
ai sensi dell'art.1 commi 186-221 legge n. 197/2022

Per ciascun atto impugnato va presentata una distinta domanda di definizione .  
Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare per ciascun atto di cui si chiede la definizione una domanda separata.

<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE</b>	
<b>Persone Fisiche</b>	Codice fiscale _____ Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov.(_____) Residenza _____ Prov.(_____) Via _____ n _____ Cap _____
<b>Persone Giuridiche</b> Soggetti diversi dalle persone fisiche	Codice fiscale società _____ Denominazione o Ragione Sociale _____ Sede Legale o domicilio fiscale _____ Prov. ( ) Via _____ n _____ Cap _____
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI</b> (Rappresentante, erede, curatore fallimentare, altro)	Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda: _____ Codice fiscale _____ Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____ Luogo _____ Residenza _____ Prov. (_____) Via _____ n _____ Cap _____ Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda: _____
<b>RECAPITI</b>	Mail _____ PEC _____ Tel _____ Cell. _____



**COMUNE DI TRIGGIANO**  
Città Metropolitana di Bari  
Settore Affari Generali Finanziari  
**Servizio Tributi e Contenzioso Tributario**

DEFINIZIONE AGEVOLATA	
<b>DATI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE</b>	RG _____ anno _____ Organo giurisdizionale _____ Tipo di atto impugnato _____ Numero atto impugnato _____ Periodo d'imposta _____ Data di notifica del ricorso _____ VALORE CONTROVERSIA _____
<b>TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA</b> (Barrare la casella Interessata dalla definizione agevolata)	<p><input type="radio"/> <b>100% del valore della controversia</b> (in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita);</p> <p><input type="radio"/> <b>90% del valore della controversia</b> (in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado);</p> <p style="background-color: #e0ffff;"><b><u>Nel caso in cui sia stata già depositata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare:</u></b></p> <p><input type="radio"/> <b>40% del valore della controversia</b> (in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado);</p> <p><input type="radio"/> <b>15% del valore della controversia</b> (in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado).</p> <p style="background-color: #e0ffff;"><b><u>In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune:</u></b></p> <p><input type="radio"/> <b>100% dell'imposta riconosciuta come dovuta,</b> essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;</p> <p><input type="radio"/> <b>40% dell'imposta riconosciuta non dovuta,</b> per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;</p> <p><input type="radio"/> <b>15% dell'imposta riconosciuta non dovuta,</b> per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.</p> <p style="background-color: #e0ffff;"><b><u>Nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:</u></b></p> <p><input type="radio"/> <b>15% del valore della controversia</b> (in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare);</p> <p><input type="radio"/> <b>40% del valore della controversia</b> (in altri casi);</p> <p style="background-color: #e0ffff;"><b><u>Nel caso di ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio:</u></b></p> <p><input type="radio"/> <b>5% del valore della controversia</b></p>



**COMUNE DI TRIGGIANO**  
Città Metropolitana di Bari  
Settore Affari Generali Finanziari  
**Servizio Tributi e Contenzioso Tributario**

<input type="checkbox"/> <b>CONCILIAZIONE AGEVOLATA</b>	
<b>DATI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE</b>	RG _____ anno _____ Organo _____ giurisdizionale _____ Tipo di atto impugnato _____ Numero atto impugnato _____ Periodo d'imposta _____ Data di notifica del ricorso _____ VALORE CONTROVERSIA _____
<b>Sanzione 1/18</b>	Importo dovuto per sanzione ridotta _____

<input type="checkbox"/> <b>RINUNCIA AGEVOLATA AI RICORSI IN CASSAZIONE</b>	
<b>DATI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE IN CORTE DI CASSAZIONE</b>	RG _____ anno _____ Tipo di atto impugnato _____ Numero atto impugnato _____ Periodo d'imposta _____ Data di notifica del ricorso _____ VALORE CONTROVERSIA _____
<b>Sanzione 1/18</b>	La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti. Importo dovuto per sanzione ridotta _____

<input type="checkbox"/> <b>REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI</b>	
<b>Piano Rateale per :</b>	<input type="checkbox"/> Accertamento con adesione
	<input type="checkbox"/> Acquiescenza di accertamento tributario
	<input type="checkbox"/> Acquiescenza di accertamento tributario ESECUTIVO
	<input type="checkbox"/> Reclamo mediazione
	Data di richiesta del piano rateale _____
	Data provvedimento di autorizzazione rateazione _____
	Data di versamento 1 Rata _____
	Data scadenza rata (prima del 1/01/2023) _____



**COMUNE DI TRIGGIANO**  
Città Metropolitana di Bari  
Settore Affari Generali Finanziari  
**Servizio Tributi e Contenzioso Tributario**

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI	
<b>DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI</b>	<p>Importo lordo dovuto _____</p> <p>Importo dovuto per la definizione agevolata _____</p> <p>Importo versato in pendenza di giudizio _____</p> <p>Importo dovuto a titolo di sanzione ridotta ad 1/18 _____</p> <p>Importo netto dovuto _____</p> <p style="text-align: center;"><b><u>DICHIARA</u></b></p> <p>di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità: UNICA SOLUZIONE Importo Versato (entro il 0/06/2023) _____ Data versamento _____</p>
	<p>Per importi superiori a mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. La scadenza della prima rata è il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° luglio 2023 alla data del versamento.</p> <p><b>RATEIZZATO IN N. RATE</b> _____ (scadenza prima rata 30 giugno 2023)</p> <p><b>Importo prima rata Versato</b> (entro il 30/06/2023) _____</p> <p>Data versamento _____</p> <p><b>E' NECESSARIO ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA ANCHE LA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO CON F24 DELLA RATA UNICA (PER IMPORTI FINO A 1.000,00 EURO) O DELLA PRIMA RATA (PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000,00 EURO).</b></p> <p>Per effettuare il versamento il richiedente dovrà utilizzare il modello F24 compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali e nella sezione "Motivi del pagamento - identificativo operazione" gli estremi dell'avviso di accertamento oggetto dell'impugnativa o in alternativa riferimento all'RG del ricorso.</p> <p><b><u>N.B. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.</u></b></p>

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 30 GIUGNO**

**2003, N. 196**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Triggiano per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione delle controversie tributarie pendenti. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 19, D.Lgs. n. 196 del 2003).

**Con la firma del presente modulo, il firmatario dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente il contenuto del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_**

**Luogo e data,** \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

Allega alla presente.:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia della ricevuta di pagamento F24.

**LA PRESENTE DOMANDA DI DEFINIZIONE POTRA' ESSERE PRESENTATA:**

- All'ufficio protocollo del Comune di Triggiano , Piazza Vittorio Veneto 46 aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 .
- Spedita con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Triggiano , Piazza Vittorio Veneto 46 , Triggiano (BARI);
- Tramite pec: : [protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it](mailto:protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione in relazione alla regolarizzazione degli omessi versamenti rateali) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 221, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative e nel relativo Regolamento Comunale, le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Triggiano, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e comunque prima della presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegnata a mano, entro il termine del 30 giugno 2023 specificato al comma 194 del predetto articolo 1 ed all'art.3 comma 1 del Regolamento Comunale. Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile e può essere prelevato dal **sito internet** del Comune di Triggiano, <https://www.comune.triggiano.ba.it/it>.

### Compilazione del modello

Il presente modello è costituito da:

- frontespizio, contenente i DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado; e i relativi recapiti;
- la sezione riservata "A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativa all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "DATI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, il valore e lo stato al momento della presentazione della domanda di definizione;
- quadro "TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA", in cui va barrata la casella corrispondente alla tipologia di definizione agevolata interessata;
- quadro "DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO", in cui vanno indicate le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- quadro di scelta dello strumento deflattivo da indicare a seconda se il contribuente intende aderire alla definizione agevolata, alla conciliazione agevolata, alla rinuncia agevolata nonché alla regolarizzazione degli omessi versamenti rateali;
- riquadro, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;

### Dati identificativi del richiedente

**Codice fiscale:** indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Persone fisiche:** indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Soggetti diversi dalle persone fisiche:** indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado.

**Riservato a chi  
presenta la  
Domanda  
per altri**

**Codice fiscale:** nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso di rappresentante, erede, curatore fallimentare, o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando i propri dati anagrafici e i dati domicilio.

**Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda:** il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

**Recapiti**

Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

**Dati controversia  
tributaria  
pendente**

Nel riquadro vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, la data di notifica, il numero di atto, il periodo di imposta, il valore della controversia, il numero di RG e l'anno.

Nel quadro occorre barrare una delle seguenti caselle inerenti la tipologia di definizione agevolata interessata:

- 100% del valore della controversia in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita;

-90% del valore della controversia in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado;

Nel caso in cui sia stata già depositata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare:

-40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

-15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune:

-100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;

-40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;

-15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

Nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:

-15% del valore della controversia (in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare);

-40% del valore della controversia (in altri casi);

Nel caso di ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio:

-5% del valore della controversia.

**Tipologia  
definizione  
agevolata**

**Importo dovuto:** indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione".

Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

**Importo versato in pendenza di giudizio:** indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purchè non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

**Importo netto dovuto:** l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Ai fini del versamento il richiedente dovrà utilizzare il modello F24 compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali e nella sezione "Motivi del pagamento - identificativo operazione" gli estremi dell'avviso di accertamento oggetto dell'impugnativa o in alternativa riferimento all'RG del ricorso.

## Determinazione importo dovuto

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

**Scelta del pagamento:** barrare la casella: unica soluzione per importi dovuti fino a mille euro; importo prima rata per importi superiori a mille euro. Infatti per importi superiori è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. La scadenza della prima rata è il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° luglio 2023 alla data del versamento. **Numero rate:** indicare il numero di rate prescelto per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo.

**Importo versato per la definizione o prima rata:** indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato prescelto il versamento "in unica soluzione", tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

**Data di versamento:** indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

## Informativa sul trattamento

Riquadro, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

## Firma della domanda

La firma va apposta da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati.